



TRIBUNALE DI NAPOLI

VII Sezione Civile

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Gian Piero Scoppa	Presidente
dr. Francesco Paolo Feo	Giudice
dr.ssa Loredana Ferrara	Giudice rel.

nel procedimento per concordato preventivo n. 11/2022

sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 22.11.2023, ha emesso il seguente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI CONCORDATO PREVENTIVO

su ricorso presentato da Gruppo Itec S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico, Andrea d'Ovidio con sede in Napoli, Via Nuova delle Brece n. 150, (C.F. e P. I.V.A.: 07802381215), elettivamente domiciliata in Napoli, Via dei Mille, 47, presso lo studio dell'Avv. Dario Mastrangelo, rappresentata e difesa dagli avv. prof. Mario Santaroni e Fabrizio Imbardelli, in virtù di procura stesa in calce al ricorso;

RICORRENTE

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Occorre preliminarmente evidenziare come non siano state presentate opposizioni all'omologazione.

Ne consegue che il provvedimento richiesto è condizionato, quanto alla sua adozione, esclusivamente dalla verifica della regolarità della procedura e degli esiti della votazione dei creditori.

Gruppo Itec srl, società attiva nel settore elettro-strumentale, al fine di raggiungere una soluzione concordata della crisi di impresa, ha richiesto al Tribunale di Napoli l'ammissione ad un concordato con continuità aziendale ex art. 186bis l.f. con proposta ex art. 182ter l.f. per il trattamento dei crediti erariali.

Precisamente Gruppo Itec srl ha inteso proporre ai creditori un piano di durata quadriennale fondato su:

- la prosecuzione, in forma "diretta", dell'attività di impresa ex art. 186bis l.f ed il conseguente utilizzo dei flussi netti da essa derivanti per € 880.480,00;
- l'utilizzo delle disponibilità liquide;
- l'incasso dei crediti commerciali e verso terzi;
- l'incasso dei corrispettivi delle vendite delle n. 4 unità immobiliari non strategiche site in provincia di Parma per € 880.000;
- il realizzo dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie;
- il realizzo dei titoli obbligazionari iscritti tra le attività non immobilizzate;
- il supporto finanziario garantito dalla Contec spa, subordinato all'omologa del piano, e consistente in





finanziamenti a fondo perduto, che saranno effettuati entro l'orizzonte di piano per un importo pari ad euro 1.000.000,00 in conto future operazioni sul capitale e senza obbligo di restituzione per il pagamento in misura percentuale del debito erariale degradato al rango chirografario e degli altri creditori chirografari;

- l'ulteriore apporto di finanza da parte della stessa Contec spa, condizionato all'omologa del piano, per un importo pari ad euro 1.755.077,00, quale finanziamento senza obbligo di restituzione, con vincolo di destinazione al pagamento degli oneri derivanti dalla adesione agli accertamenti fiscali e dalla conciliazione del contenzioso pendente (come meglio specificato nel piano modificato e nella relazione ex art. 182^{ter} l.f. depositati in data 14.7.2023) secondo i piani di ammortamento rateali ottenuti dall'Agenzia delle Entrate;
- il trattamento dei debiti tributari e contributivi secondo la allegata proposta ex art. 182^{ter} l.f.;
- la ristrutturazione dei debiti.

Il piano definitivo contempla il pagamento:

1. integrale delle spese di procedura, delle spese tecnico-legali e delle spese di funzionamento della società sino alla completa esecuzione del concordato;
2. integrale dei fondi rischi privilegiati/prededuttivi prudenzialmente stanziati per far fronte agli interessi legali spettanti ai creditori privilegiati e ad eventuali passività emergenti nella fase esecutiva del piano ad oggi non note, né prevedibili;
3. integrale dei debiti assistiti da privilegio generale ex art. 2751 *bis* nn. 1, 2 e 5 c.c.;
4. integrale dei debiti previdenziali in privilegio ex artt. 2752, 2754 e 2778 nn. 1 ed 8 c.c.;
5. dei debiti tributari in privilegio ex art. 2778 nn. 18 e 19 c.c. limitatamente all'importo di € 4.220.793,00 ("quota capiente"), coerentemente con quanto rappresentato nella relazione integrativa ex art. 160, comma 2, e 182^{ter} l.f. agli atti;
6. in misura pari al 25,60%, dei debiti tributari degradati al rango chirografario (per € 1.605.214) ed allocati in apposita "Classe 1" (quota "privilegiata degradata") ed oggetto della relativa istanza di trattamento dei debiti tributari ai sensi dell'art. 182^{ter} l.f. in 4 rate semestrali di importo pari ad euro 102.734 ciascuna, da corrispondersi rispettivamente entro 30, 36, 42, 48 mesi dal decreto di definitività dell'auspicato provvedimento di omologa;
7. in misura pari al 25,60%, di tutti gli altri debiti chirografari ed allocati in "Classe 2", esclusi i debiti chirografari verso i retisti;
8. in misura pari al 10,00%, dei debiti chirografari verso i retisti ed allocati in "Classe 3".

I creditori sono stati, infatti, distinti in 3 classi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 182^{ter} l.f.:





Classe 1 – Chirografo Erario degradato con pagamento al 25,60%

Classe 2 – Crediti chirografari per natura e degradati con pagamento al 25,60%

Classe 3– Crediti chirografari verso i retisti con pagamento al 10%.

Con provvedimento del 28.3.2023, il Tribunale di Napoli ha ammesso la Società alla procedura di concordato preventivo, nominando Giudice Delegato la dr.ssa Loredana Ferrara, e Commissario Giudiziale l'avv. Alberto De Cristofaro e fissando l'adunanza dei creditori per l'udienza del 21.9.2023.

Successivamente la società definiva con adesione, ai sensi dell'art. 1, comma 179, l. n. 197/2022, n. 8 avvisi di accertamento, oltreché conciliato, ai sensi dell'art. 1, commi 206-212 della predetta legge, il contenzioso pendente innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, R.G.R. n. 2337/2023, così riducendo, in modo significativo, la propria esposizione verso il Fisco. Inoltre la società aderiva alla cd. rottamazione-*quater*, ovvero alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione nel periodo 1/1/2000-30/6/2022.

Il commissario depositava dunque la propria relazione ex art. 172 l.f. in data 12.7.2023, poi integrata in data 31.7.2023 a seguito della modifica del piano di concordato resa necessaria dall'adesione della società alla rottamazione-*quater*.

Esauritesi le operazioni di voto, a seguito della relazione del commissario giudiziale, con decreto del 26-27.10.2023 il Tribunale fissava udienza ex art. 180 l.f. per il giorno 22.11.2023. Il commissario depositava parere favorevole all'omologa.

Dalla relazione sul voto depositata dal commissario giudiziale in data 23.10.2023, come integrata in data 26.10.2023, emerge essersi verificate le condizioni previste dall'art. 177 l.f. per l'approvazione del concordato avendo raggiunto la maggioranza dei crediti favorevoli ammessi al voto (€ 2.279.332, sui crediti complessivi ammessi al voto per le tre classi di € 2.899.835) e del numero di classi.

Le risultanze del voto ripartito per classi sono state le seguenti:

Privilegiato degradato Classe 1 (€ 1.605.214) **voto favorevole 100%**.

Chirografario Classe 2 (€ 1.087.501): **voto contrario** (assenso per € 466.997,56 pari al 43% circa)

Chirografari retisti Classe 3 (207.120): **voto favorevole 100%**.

Quanto, invece, alla maggiore convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria fallimentare, si osserva quanto segue.

Come evidenziato dal commissario giudiziale nella relazione depositata in data 14.11.2023 *“l'eventuale liquidazione della società proponente non potrebbe garantire il soddisfacimento di una percentuale maggiore di creditori in prededuzione e creditori privilegiati di cui, invece, la procedura garantisce il completo soddisfo”*. Tanto, sia espungendo i crediti in prededuzione legati alle esigenze della procedura





concordataria, che sono stati stimati nell'importo di € 528.379,00 sia considerando gli effetti dell'eventuale esito positivo di azioni di responsabilità nei confronti dell'amministratore Ivan Cuccaro, titolare per la quota di 1/3 di un bene immobile sito in San Giorgio a Cremano, il cui valore commerciale potrebbe oscillare tra 250.000,00 e 400.000,00.

Nell'alternativa liquidatoria non potrebbe, pertanto, essere realizzato il medesimo attivo quantificato in piano, ove risulta determinante la nuova finanza del terzo.

Come emerge dalla relazione del professionista ex art. 160, comma 2, e 183^{ter} l.f. e nella relazione dell'attestatore, l'attivo realizzabile nell'alternativa liquidatoria, infatti, sarebbe pari ad € 7.010.589 a fronte di un attivo concordatario di € 9.983.413 costituito per € 2.755.077 dall'apporto di finanza esterna da parte di Contec spa subordinata all'omologa del piano.

La proposta concordataria consente, pertanto, il pagamento dei crediti privilegiati in misura superiore rispetto all'alternativa liquidatoria (in particolare ricevendo l'Erario € 1.882.823 in più) nonché una percentuale di soddisfazione anche del ceto creditorio chirografario in una percentuale non irrisoria, creditori che nulla riceverebbero, invece, in caso di liquidazione.

In base alle esposte considerazioni, sussistono le condizioni per omologare la soluzione concordataria elaborata da Gruppo Itec srl.

P.Q.M.

- 1) Omologa il concordato preventivo in continuità proposto da Gruppo Itec srl con sede legale, nei termini analiticamente descritti in parte motiva;
- 2) conferma la nomina dell'avv. Alberto De Cristofaro all'Ufficio di Commissario Giudiziale;
- 3) nomina liquidatore l'avv. Gianluca Righi il costo della cui attività non graverà sulla procedura concordataria e che si atterrà alle seguenti disposizioni:
 - a) il Liquidatore, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione (con indicazione delle relative modalità) e dei tempi previsti per ciascuna di esse, che, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, sarà trasmesso al Giudice Delegato e comunicato ai creditori;
 - b) il Liquidatore individuerà in concreto le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria ovvero, in difetto di specifiche previsioni o in caso di intervenuto superamento delle previsioni contenute nella proposta, procedendo quindi alle vendite mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere del Commissario Giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori, ed invio di informativa al Giudice Delegato almeno dieci giorni prima del compimento dell'atto;





- c) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;
- d) il Liquidatore richiederà il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;
- e) il Liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al Commissario Giudiziale che provvederà a darne comunicazione ai creditori;
- f) il Liquidatore terrà informato il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine allo stato ed alle prospettive di attuazione del piano di liquidazione mediante il deposito in cancelleria di relazioni semestrali illustrative relative ai periodi 1° gennaio-30 giugno e 1° luglio-31 dicembre di ciascun anno; esse, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, saranno comunicate, a cura di quest'ultimo, ai creditori; il Liquidatore dovrà fornire in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;
- g) il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo motivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente, e terrà tempestivamente informati il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il Giudice Delegato l'adozione delle più opportune iniziative;
- h) le somme di denaro ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;
- i) il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;
- l) il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, vistati dal Commissario Giudiziale e corredati del parere del Comitato dei Creditori, con la eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il Commissario Giudiziale procederà quindi tempestivamente alla comunicazione dei piani di riparto ai creditori;





- m) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il Liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi il Commissario Giudiziale provvederà alla comunicazione del rendiconto ai creditori;
- n) il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso finale per il Commissario Giudiziale solo a seguito dell'attestazione del medesimo indicata al punto precedente;
- o) resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;
- p) riserva al Giudice delegato la nomina del comitato dei creditori, su apposita istanza del Commissario Giudiziale;
- 4) Dispone che il presente decreto sia pubblicato a norma dell'articolo 17 l.f.

Si comunichi.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 6 dicembre 2023

Il giudice del. e rel.

dr.ssa Loredana Ferrara

Il Presidente
dr. Gian Piero Scoppa

